



CITTÀ DI SULMONA

Medaglia d'Argento al Valor Militare

PROVINCIA DELL'AQUILA

3[^] RIPARTIZIONE

Aree Socio-Culturale, Scolastica ed Educativa

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEL TEATRO COMUNALE “ Maria Caniglia ”

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'uso del Teatro Comunale "Maria Caniglia", sito a Sulmona in Via Antonio De Nino (di seguito chiamato "Teatro"), composto da: atrio, hall, locale bar, foyer e plesso centrale.

Il complesso patrimoniale, costituito dall'immobile e relativi beni mobili, comprese le attrezzature di scena ed i materiali adibiti al servizio, si configura in modo organico ed unitario come insieme di pertinenza del Teatro.

Art. 2

Forme di gestione

L'Amministrazione comunale può gestire il Teatro in economia, con affidamento in concessione a terzi, a mezzo di istituzione o di azienda speciale.

Art. 3

Concessione temporanea

1. Il Teatro può essere concesso in uso temporaneo a terzi per attività di spettacolo e per iniziative di elevato valore culturale, artistico, sociale e politico-istituzionale, non partitico, compatibilmente con il carattere storico e monumentale dell'edificio, con i programmi degli spettacoli istituzionali e delle manifestazioni direttamente organizzate dall'Amministrazione comunale, cui si riconosce il diritto di priorità nella formazione del calendario della stagione e, comunque, il diritto di riservarsi l'uso esclusivo del Teatro per 12 giorni consecutivi, dal primo al dodicesimo giorno di ogni mese.

E' fatta salva la possibilità per il Comune di organizzare eventi anche nei giorni successivi ove la struttura risultasse non impegnata da alcun richiedente, anche in regime di convenzione.

2. La concessione d'uso del Teatro è da considerarsi prioritaria per quelle manifestazioni, eventi o iniziative delle quali sia accertabile la risonanza nazionale o che, comunque, per il prestigio che le caratterizza, possono costituire forte richiamo turistico per la Città nonché motivo di ricaduta economica e di ritorno di immagine.

3. La concessione è rilasciata a titolo oneroso, salvo casi espressamente previsti.

4. Il Teatro può essere concesso a:

a) Enti Pubblici;

- b) Scuole e Università, Associazioni, Compagnie e Gruppi Teatrali, Comitati, Fondazioni, Enti di Promozione, Enti privati, con o senza personalità giuridica;
- c) persone fisiche.

Art. 4

Procedura di concessione

1. Per ottenere la concessione del Teatro il richiedente deve presentare domanda scritta al Sindaco almeno venti giorni prima della data di svolgimento della manifestazione utilizzando l'apposito stampato reperibile presso l'Ufficio del Settore Cultura, l'Ufficio del Direttore Tecnico del Teatro e sul sito internet del Comune di Sulmona.
2. La domanda deve contenere i seguenti elementi:
 - a) chiara identificazione del soggetto richiedente attraverso i dati anagrafici e fiscali e, in caso di Associazione o Ente, le generalità del legale rappresentante;
 - b) giorno, ora, durata e tipologia dell'iniziativa;
 - c) giorno ed ora dello scarico delle attrezzature di scena, di inizio dell'allestimento e delle prove;
 - d) elenco dettagliato delle necessità tecniche.
3. La richiesta viene istruita dal Dirigente della 3^a Ripartizione che verifica la compatibilità di cui all'art. 3 e, se necessario, concorda con il richiedente variazioni alla data ed alle modalità esecutive. Il medesimo Dirigente, inoltre, formula alla Giunta la proposta di accoglimento nei casi previsti dal presente Regolamento.
4. L'Amministrazione comunale può, a suo insindacabile giudizio, respingere la domanda.
5. L'atto di concessione è rilasciato dal Dirigente che ne dispone l'invio ai Servizi Comunali interessati, al Direttore Tecnico del Teatro (con ogni dettaglio necessario a consentire la predisposizione del foglio di servizio al personale addetto) e agli organi locali preposti alla tutela dell'ordine pubblico.
6. Nella concessione sarà data priorità secondo l'ordine di presentazione delle richieste al protocollo. In ogni caso, salvo quanto previsto dall'art. 3 punto 1 (diritto di uso esclusivo del Comune), sarà data precedenza ai progetti artistici programmati annualmente, anche in regime di convenzione con terzi, ed alle manifestazioni od iniziative organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale.

Art. 5

Condizioni irrinunciabili per il rilascio della concessione

1. La concessione in uso temporaneo del Teatro è disposta solo nel caso in cui possano venire assicurati i servizi di sala e di palcoscenico, in conformità alle norme di sicurezza di cui alla Legge 626/94 e s.m.i .
2. In nessun caso l'uso del Teatro può essere concesso quando, per la natura e le caratteristiche della manifestazione, vi sia il fondato timore che la sala, gli arredi, le attrezzature o gli impianti possano subire danni.
3. La concessione in uso del Teatro può essere revocata quando vengano meno i presupposti che l'hanno determinata.

Art. 6

Durata della concessione

1. La concessione del Teatro per spettacoli comporta la disponibilità dello stesso per tutta la durata della manifestazione.

2. Su richiesta, da inserire nella domanda di concessione, il Teatro può essere concesso (per allestimenti e prove) per una durata non superiore a otto ore complessive per giornata e quattro ore per prova.

Art. 7

Tariffe e modalità di pagamento

1. Spettacoli:

per ciascuna giornata di spettacolo il concessionario provvede al pagamento anticipato, per intero, del canone di concessione - nella misura annualmente determinata dall'Amministrazione comunale - e delle spese relative al servizio dei Vigili del Fuoco;

2. Prove:

per ciascuna giornata di prove, nei limiti temporali di cui all' art. 6 comma 2, il concessionario paga - anticipatamente e contestualmente al canone di concessione in caso di successivo spettacolo - una tariffa determinata annualmente dall'Amministrazione comunale;

3. Deposito cauzionale:

il concessionario è obbligato a versare, anticipatamente e contestualmente al pagamento del canone di concessione, un deposito cauzionale secondo l'importo determinato annualmente dall'Amministrazione comunale.

Il deposito cauzionale, per l'importo annualmente determinato, può essere costituito anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa; in tal caso, prima della presa di possesso del Teatro, il concessionario deposita l'originale dell'atto presso l'Economo comunale, che ne farà restituzione a richiesta;

4. Modalità di pagamento:

Il pagamento può essere effettuato:

- a) mediante rimessa diretta nelle mani dell'Economo comunale; in tal caso copia, della ricevuta andrà consegnata alla 3^a Ripartizione-Settore Cultura;
- b) mediante versamento sul c/c postale n. 12122677 intestato al Comune di Sulmona – Servizio di Tesoreria. Copia della ricevuta dell'avvenuto versamento dovrà essere sempre consegnata all'Ufficio Economato ed alla 3^a Ripartizione-Settore Cultura almeno tre giorni prima della manifestazione.

Art. 8

Personale tecnico e di assistenza al pubblico

1. L'Amministrazione comunale mette a disposizione del concessionario il personale tecnico e di servizio, a seconda dell'affluenza del pubblico alla singola manifestazione o spettacolo, nel modo che segue :

quando è prevista con certezza un'affluenza di pubblico non superiore a 400 persone (Platea e Palchi di 1° Ordine): n.1 macchinista per quadratura, n.1 addetto alla sicurezza, n.1 elettricista, n.1 addetto all'ingresso, n.1 turno di pulizia.

Quando è prevista un'affluenza di pubblico superiore a 400 persone e fino a capienza :

n.1 macchinista per quadratura, n. 2 addetti alla sicurezza ed ingresso, n. 1 elettricista, n. 1 riparista e, secondo i casi, n. 2 o 4 maschere e n. 1 o 2 turni di pulizia.

2. Il personale di assistenza e di sorveglianza al pubblico deve essere munito di regolare patentino rilasciato dai Vigili del Fuoco per l'uso delle postazioni mobili antincendio.

3. Il personale delle varie compagnie operante nella zona palcoscenico durante la permanenza in teatro verrà munito, a cura del Direttore Tecnico, di un cartellino di servizio da restituire allo stesso una volta ultimate le operazioni di smontaggio.

Art. 9

Risarcimento dei danni

1. Il concessionario è obbligato al risarcimento dei danni arrecati alla struttura, agli apparati decorativi, agli impianti tecnologici, agli arredi, alle attrezzature del Teatro e, in generale, a quanto anche occasionalmente si trova al suo interno durante l'esercizio dell'attività, o in conseguenza di essa, sulla base di perizia redatta dal competente Ufficio comunale. A tale scopo lo stato del Teatro può essere verificato in contraddittorio fra le parti prima e dopo l'uso, su richiesta del concessionario. In mancanza, il concessionario non potrà eccepire al Comune malfunzionamenti od altro.

2. Il risarcimento dei danni avviene mediante escussione del deposito cauzionale, fatta salva l'azione di tutela a garanzia del risarcimento degli eventuali maggiori danni rispetto all'importo di detto deposito cauzionale costituito nelle forme e nei termini di cui all'art. 7 comma 3.

Art. 10

Concessioni a tariffe agevolate

1. La Giunta comunale ha facoltà di concedere l'uso del Teatro a tariffa agevolata per attività teatrali e musicali, per spettacoli di danza, per manifestazioni ed iniziative di particolare rilevanza artistica, culturale e sociale, purché senza fini di lucro, ad associazioni teatrali, musicali, culturali, sportive, del volontariato, del tempo libero, istituzioni, enti pubblici e associazioni sindacali e di categoria, e comunque a soggetti non aventi fini lucrativi e che perseguono obiettivi volti allo sviluppo culturale, civile e sociale della Comunità sulmonese.

Per iniziative di carattere didattico e di alto valore culturale e scientifico, alle Scuole del Comune di Sulmona può essere concesso l'uso a tariffa agevolata del Teatro.

2. La concessione del Teatro a tariffa agevolata comporta il pagamento ridotto del canone di concessione e il pagamento per intero della tariffa per prove, qualora non sia in essere un rapporto formalmente deliberato di collaborazione o di convenzione tra il richiedente e l'Amministrazione Comunale.

3. La concessione del Teatro a tariffa agevolata obbliga comunque il concessionario al versamento o alla costituzione del deposito cauzionale nei termini di cui all'art. 9 comma 3.

4. Nei confronti del soggetto titolare di concessione a tariffa agevolata valgono comunque, in quanto applicabili, le disposizioni e condizioni di cui agli artt. 6, 7 e 9.

Art. 11

Foyer - destinazione e modalità d'uso

1. Il Foyer del Teatro è il locale adiacente al vano bar ed è riservato alla sosta ed alla conversazione degli utenti degli spettacoli teatrali ed alle attività autorizzate dal Comune in regime di convenzione.

2. Esso può essere destinato a manifestazioni artistiche e culturali nei seguenti casi:

- a) quando l'evento sia connesso alla manifestazione teatrale;
- b) quando non siano disponibili altre sedi idonee e deputate.

3. Gli allestimenti devono rispondere a criteri di decoro, non devono ostruire gli ingressi al Teatro o le uscite di sicurezza, non debbono creare intralcio al deflusso degli spettatori, non devono comportare interventi permanenti ai muri, pareti, pavimento, impianti tecnologici, apparati decorativi, tappezzerie etc.

Art. 12

Modalità di richiesta e di concessione del Foyer

1. Il Foyer è concesso a titolo oneroso, previa richiesta da formulare con un anticipo non inferiore a quindici giorni dalla data della manifestazione e con le stesse condizioni e modalità di cui all'art. 4 comma 1.

2. La concessione del Foyer per una giornata comporta la disponibilità dello stesso per quattro ore complessive, di norma, salvo per quelle manifestazioni di elevato interesse culturale per le quali la durata massima sarà di dieci ore.

3. Il concessionario, con le modalità di cui al precedente art. 7 punto 4, effettua il pagamento anticipato della tariffa stabilita annualmente dall'Amministrazione Comunale con contestuale versamento del deposito cauzionale nell'importo annualmente definito, ove previsto. Il deposito cauzionale può essere costituito anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa; in tal caso, prima della immissione nel possesso del Foyer, il concessionario deposita l'originale dell'atto presso il Settore Cultura che ne farà restituzione a richiesta.

4. Il concessionario è ritenuto responsabile degli eventuali danni arrecati ed è obbligato a risarcirli all'Amministrazione comunale.

5. L'atto di concessione è rilasciato dal Dirigente del Settore Cultura che ne dispone l'invio ai Servizi comunali interessati ed al Direttore Tecnico, con ogni dettaglio relativo alla manifestazione per consentire la predisposizione dell'ordine di servizio al personale addetto.

Art. 13

Uso gratuito del Foyer

Per iniziative didattiche e per quelle di rilevanza sociale e culturale la Giunta comunale ha facoltà di concedere, con proprio atto motivato, l'uso gratuito del Foyer alle Scuole ed alle Associazioni, fatta salva la costituzione del deposito cauzionale nei termini di cui all'art. 7 comma 3.

Art. 14

Capienza del Teatro

Non è consentito superare la capienza massima stabilita dal certificato di agibilità rilasciato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, fissata in posti n. 696, come di seguito ordinati e numerati:

- platea n. 216 posti
- palchi I° ordine n. 90 posti
- palchi II° ordine n. 112 posti
- palchi III° ordine n. 80 posti
- palchi IV° ordine n. 46 posti
- anfiteatro n. 76 posti
- loggioni n. 76 posti.

Oltre tale limite è fatto divieto assoluto di consentire l'ingresso ad un numero superiore di spettatori, con conseguente responsabilità civile e penale a carico del concessionario in caso di inosservanza.

Ai fini della sicurezza è comunque vietata l'apertura al pubblico in assenza dei Vigili del Fuoco.

Art. 15 Vigilanza

Durante lo svolgimento degli spettacoli e delle manifestazioni è presente il Direttore Tecnico o, in mancanza, il Dirigente della 3^a Ripartizione o persona dal medesimo incaricata, con compiti di vigilanza sull'uso del Teatro e dei relativi servizi, attrezzature, impianti ed arredi.

Art. 16 Amplificazione sonora

E' consentito l'uso aggiuntivo di impianti di amplificazione sonora.

A tutela dell'integrità della struttura e degli apparati decorativi, l'emissione dei suoni non deve superare i decibel previsti dalla normativa vigente.

Art. 17 Divieti e sanzioni

1. All'interno del Teatro i comportamenti dovranno essere improntati al decoro ed al rispetto degli artisti, del pubblico e della struttura.

2. In Teatro, complessivamente inteso, è fatto divieto :

a) di allestire tavole imbandite e consumare cibi o bevande. L'organizzazione di cocktails e/o rinfreschi è consentita solo nel locale bar annesso;

b) fumare ed accendere fuochi a fiamma libera, introdurre animali od oggetti (ad es. borsoni, ombrelli, bastoni, biciclette etc.) che possano intralciare l'afflusso, il deflusso o la circolazione consentita del pubblico o il lavoro del personale tecnico e di custodia;

c) sostare o creare intralcio alle vie di fuga.

d) durante lo svolgimento degli spettacoli fare uso di telefoni cellulari o effettuare riprese filmate, salvo autorizzazioni specifiche;

e) fare uso di mezzi, attrezzature e meccaniche teatrali che possano recare danno agli arredi, alle tappezzerie, alla strumentazione ed in generale alle strutture del Teatro.

3. Durante le prove e gli allestimenti è tassativamente esclusa la presenza del pubblico ed è vietato l'uso della platea, degli ordini e del loggione, se non per esigenze strettamente tecniche.

4. Spetta al personale di custodia e vigilanza, al Direttore Tecnico che sovrintende, al Dirigente della 3^a Ripartizione nonché ai dipendenti comunali all'uopo incaricati, far osservare i divieti di cui al presente articolo, se del caso disponendo l'allontanamento del trasgressore anche con il ricorso alla Forza Pubblica, previo ammonimento verbale.

5. Nel caso in cui le violazioni dei divieti sanciti dal presente Regolamento siano riconducibili anche agli organizzatori delle manifestazioni, con provvedimento del Dirigente della 3^a Ripartizione potrà essere disposta la revoca della concessione.

Art. 18
Obblighi del concessionario

1. E' fatto divieto al concessionario di sub-concedere l'uso del Teatro e del Foyer.
2. Il concessionario, avuta comunicazione della concessione e prima dell'uso del Teatro, deve provvedere direttamente alla richiesta delle eventuali autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di pubblico spettacolo e di pubblica sicurezza (art.115 T.U.L.P.S).
3. E' a carico del concessionario l'eventuale apposizione di elementi atti a personalizzare il Teatro in occasione della manifestazione autorizzata (cartelli, scritte, materiale promozionale e pubblicitario, addobbi), previa intesa con il Dirigente del Settore Cultura, e la successiva immediata rimozione al termine dell'evento. In caso di mancata rimozione il Comune vi provvederà con spese a carico del concessionario.

Art. 19
Palchi riservati alle autorità

Sono riservati alle Autorità i seguenti palchi:

I Ordine

- Agenzia delle Entrate	n.2 posti	Palco n.10
- S.I.A.E.	n.2 posti	Palco n.10
- Ufficiali dei Carabinieri	n.2 posti	Palco n.10
- Portatori di handicaps ed accompagnatori		Palchi nn.16 e 17

II Ordine

- Sindaco		Palco n.11
- Giunta comunale		Palco n.10

Art. 20
Ingressi gratuiti

1. Hanno libero ingresso al Teatro, con diritto di palco a norma delle leggi vigenti:
n. 2 rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate;
n. 2 rappresentanti della SIAE.
- 2 Hanno titolo di libero ingresso in Teatro, a norma delle leggi vigenti ma in relazione a funzioni di vigilanza e controllo proprie del servizio e se muniti di speciale tessera di riconoscimento:
 - a) i Funzionari del Ministero delle Finanze;
 - b) gli Ufficiali, i Sottufficiali e i Militari di truppa della Guardia di Finanza;
 - c) gli Agenti della Polizia di Stato ed i Militari dell'Arma dei Carabinieri di servizio;
 - d) i Funzionari ed Agenti Siae;
 - e) i Vigili del Fuoco;
 - f) il Comandante della Polizia Municipale;
 - g) il Direttore Tecnico del Teatro;

- h) il Dirigente del Settore Cultura o suo delegato;
- i) qualunque altro Organo possa averne titolo in forza di norme successive all'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Hanno ingresso gratuito al Teatro il Sindaco e l'Assessore alla cultura del Comune di Sulmona.

Art. 21 **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la prescritta esecutività e successiva pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
2. Dalla data di entrata in vigore saranno abrogate tutte le disposizioni in contrasto o incompatibili.
3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento è fatto obbligo di adeguare le convenzioni in corso.

Regolamento teatro Ok
GC 4,7,20.12.2006-2,3.
27.1..2007, 5.2 2007.21.2.2007
13.3.2007, 4.10.2007,10.10.2007,
24.10.2007, 12.11.2007